



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 55 DEL 07/05/2025**

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DA DESTINARSI ESCLUSIVAMENTE ALL’AFFISSIONE DI STAMPATI, GIORNALI MURALI OD ALTRI E DEI MANIFESTI DI PROPAGANDA ELETTORALE.

Il giorno sette del mese di Maggio dell’anno duemilaventicinque, alle ore 14:30 , nell’apposita sala delle adunanze del Comune di Poggio a Caiano si è riunita la Giunta.

Il Sindaco - Presidente Riccardo Palandri dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti componenti:

Nominativo	Presente	Assente
PALANDRI RICCARDO	X	
BRESCI DILETTA	X	
CATALDI PATRIZIA	X	
MASTROPIERI LEONARDO	X	
BARONCELLI PIERO	X	

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Samantha Arcangeli

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, in particolare, l’articolo 48 “Competenze delle giunte”;

Visto lo Statuto del Comune di Poggio a Caiano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 14 settembre 2023;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, e, in particolare:

- l’articolo 1, comma primo, il quale stabilisce che l’affissione di stampati giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;

- l’articolo 2, comma primo, che prevede l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni, da scegliersi nella località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;

- l’articolo 2, comma secondo, il quale prevede che il numero degli speciali spazi sia di almeno 3 e non più di 5 nei centri abitati da 3.001 a 10.000 residenti;

- l’articolo 3, comma primo, il quale dispone che la Giunta comunale provvede a delimitare gli spazi di cui di cui al primo comma dell’articolo 1 ed a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse;

- l’articolo 3, comma secondo, il quale prevede che in ognuno degli spazi anzidetti ad ogni lista spetta una superficie di metri 2 di altezza per metri uno di base;

- l’articolo 3, comma terzo, il quale dispone che l’assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra e che sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le liste;

Vista la legge 24 aprile 1975, n. 130, “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” e, in particolare:

- l’articolo 52, comma primo, il quale prevede che “Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130”;

- l’articolo 52, comma secondo, il quale prevede che “Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico”;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;

Preso atto che con decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 31 marzo 2025, sono stati indetti cinque referendum popolari abrogativi e che i relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 8 giugno e di lunedì 9 giugno 2025;

Richiamate:

- la circolare della Prefettura di Prato – Ufficio territoriale del Governo p.g. 15824 del 22 aprile 2025 “Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Adempimenti in materia di propaganda elettorale. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum” che, a sua volta, fa riferimento alla circolare 33/2025 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per i Servizi elettorali;

- la circolare della Prefettura di Prato – Ufficio territoriale del Governo p.g. 16340 del 24 aprile 2025 “Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Propaganda elettorale”;

Preso atto che in data 24 aprile 2025 sono stati pubblicati ed affissi i manifesti di convocazione dei comizi elettorali;

Ritenuto necessario procedere all’individuazione e delimitazione degli spazi da destinarsi alla propaganda elettorale, secondo i criteri fissati dalla citata legge n. 212 del 1956, nel numero di quattro;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 dal Responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di stabilire e delimitare nel territorio del Comune di Poggio a Caiano, ai sensi della legge n. 212 del 1956, per quanto riguarda lo svolgimento, nei giorni sabato 8 e domenica 9 giugno 2025, dei referendum popolari abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 31 marzo 2025, il numero di quattro spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti per la propaganda da parte di coloro che parteciperanno alla competizione referendaria;

2) di stabilire che gli spazi di cui al n. 1) sono ubicati nei seguenti luoghi nel territorio del Comune di Poggio a Caiano:

- Poggio a Caiano:

- Via Leone X;
- Viale Matteotti;

- Via Oreste Cioppi;

- località Il Poggetto:

- Via del Bargo;

3) di dare atto che in ognuno degli spazi di cui ai nn. 1) e 2) spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base.

La Giunta comunale, ravvisati i motivi d'urgenza, delibera a voti unanimi espressi con separata votazione in forma palese, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Riccardo Palandri

Il Segretario Generale
Dott.ssa Samantha Arcangeli

documento sottoscritto digitalmente